



**COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 36
della Giunta comunale**

OGGETTO: Approvazione delle tariffe vevolevoli per l'anno 2023 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **aprile**, alle ore 13.35 in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Wolf Elisabetta - SINDACO
Mattè Erica - ASSESSORE
Antoniolli Giampaolo - ASSESSORE
Bortolini Mirko - ASSESSORE
Vigolani Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Scarnato Paola

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Conci dott.ssa Nicoletta**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Wolf Elisabetta**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03/05/2018 n.2

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno
20/04/2023 all'Albo Informatico ove
rimarrà esposto per 10 giorni
consecutivi.

Addì, lì 20/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Inviata ai Capigruppo
il 20/04/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con decorrenza 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'imposta unica comunale, composta, a partire dall'1 gennaio 2020, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 304, "*dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

visto l'art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013, n. 147, che stabilisce: "*I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*";

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 20 settembre 2011 e modificato con deliberazione n. 37 del 30 novembre 2017;

visto il Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 2014 e modificato con deliberazione n. 4 del 16 marzo 2015, con deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2016, con deliberazione n. 38 del 30 novembre 2017, con deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2020 e con deliberazione n. 5 del 30 marzo 2023;

considerato pertanto che è stata mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 12 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo contratto di servizio con la società AMNU S.p.A., società a capitale interamente pubblico partecipata dal Comune di Caldonazzo – dal 1.1.2022 incorporata nella società Azienda Multiservizi Ambiente S.p.a., anch'essa società a capitale interamente pubblico partecipata dal Comune di Caldonazzo, con la conferma dell'affidamento alla società della gestione integrata dei rifiuti urbani, dello spazzamento meccanico delle strade e dell'applicazione e riscossione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; la deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 30.12.2008, con cui sono stati approvati i disciplinari riguardanti la gestione del servizio di applicazione e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del servizio di spazzamento delle strade e la deliberazione n. 159 del 21 dicembre 2020, con cui è stato disposto di affidare alla società AMNU S.p.a. i servizi di spazzamento meccanico, spazzamento manuale, raccolta dei rifiuti sulle aree pubbliche e pulizia delle caditoie e ramali di raccolta acque a far data dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2037;

considerato che Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 158/1999;

atteso che la tariffa rifiuti con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi,

peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999 e quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza e adeguata secondo i coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta sia per le utenze domestiche che non domestiche;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, in base al quale *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

visti il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito 2022-2025 riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AMNU S.p.A. in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, approvato nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 14 dicembre 2021 e la proposta tariffaria, acquisita al protocollo comunale n. 2062 del 4 aprile 2023;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2023 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.309.354,00	57.804,00
Costi variabili (€)	2.495.601,00	
Totale (€)	6.804.955,00	57.804,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, così come comunicato da Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

viste le tariffe predisposte da Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. a valere per l'anno 2023, che prevedono per le varie tipologie di utenza la tariffa fissa d'ambito (“quota raccolta”), aumentata della quota relativa allo spazzamento stradale specifica per ogni Comune e la tariffa variabile d'ambito nella misura di € 0,105/litro + I.V.A. per i conferimenti del rifiuto secco residuo, aumentata del 12,90% rispetto all'anno 2022, e nella misura di € 0,005/litro + I.V.A. per i conferimenti degli imballaggi leggeri, invariata rispetto all'anno 2022;

richiamata la deliberazione n. 9 dd. 3 marzo 2022, con cui sono state approvate le tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti valevoli nell'anno 2022;

considerato che rispetto all'anno 2022 per quanto riguarda la quota fissa si registra una diminuzione dell'1,83% per le utenze domestiche e un aumento del 3,70% per le utenze non domestiche;

considerato che il servizio espletato da Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati e a pagamento, costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi leggeri, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

riscontrata la necessità di fissare contestualmente le misure delle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettera b) e lettera c) e dall'art. 14, comma 4 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti e ritenuto di confermare le misure stabilite per l'anno 2022 e per gli anni precedenti, ovvero:

- la misura dell'intervento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento, fissata in € 45,45 + I.V.A. per persona;
- la misura dell'intervento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) del Regolamento, fissata in € 20,00 + I.V.A. all'anno per bambino;
- la misura del contributo, erogato in forma di riduzione tariffaria, di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento, fissata in € 54,54 annui + I.V.A.;

visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che ha fissato al 30 aprile dell'anno di competenza, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto Comunale;

visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da AMNU S.p.A. (Azienda Multiservizi Ambiente S.p.a.), approvato nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 14 dicembre 2021;
2. di approvare per l'anno 2023 la tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, nelle misure di seguito riportate:

TARIFFA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A.)

conferimento rifiuto secco residuo 0,105 Euro/litro

conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale 0,005 Euro/litro

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A.)

Componenti	Quota raccolta (€)	Quota spazzamento (€)	Quota fissa 2023 (€)
Componenti 1	31,08	8,84	39,92
Componenti 2	55,94	15,92	71,86
Componenti 3	71,48	20,34	91,82
Componenti 4	93,23	26,53	119,76
Componenti 5	111,88	31,84	143,72
Componenti 6	127,42	36,26	163,68

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A.)**

Categoria	Quota raccolta (€/mq.)	Quota spazzamento (€/mq.)	Quota fissa 2023 (€/mq.)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5934	0,1432	0,7366
02.Cinematografi e Teatri	0,3809	0,0919	0,4728
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5314	0,1283	0,6597
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7794	0,1881	0,9675
05.Stabilimenti Balneari	0,5668	0,1368	0,7036
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4517	0,1090	0,5607
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4525	0,3506	1,8031
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9566	0,2309	1,1875
09.Case di Cura e Riposo	1,1071	0,2673	1,3744
10.Ospedali	1,1426	0,2758	1,4184
11.Uffici, Agenzie	1,3463	0,3250	1,6713
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5403	0,1304	0,6707
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2488	0,3015	1,5503
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5943	0,3848	1,9791
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7351	0,1775	0,9126
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5765	0,3806	1,9571
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3108	0,3164	1,6272
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9123	0,2202	1,1325
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2488	0,3015	1,5503
20. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9654	0,2330	1,1984
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	8,5293	2,0589	10,5882
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,7579	1,6313	8,3892
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,5711	1,3448	6,9159
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,4445	0,5901	3,0346
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3117	0,5580	2,8697
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,9996	2,4138	12,4134
27.Ipermercati generi misti	2,4268	0,5858	3,0126
28.Banchi Mercato generi alimentari	6,1290	1,4795	7,6085
29.Discoteche, Night Club	1,6917	0,4084	2,1001

3. di approvare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,286** al litro + I.V.A., la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato;
4. di confermare per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di raccolta domiciliare degli

imballaggi leggeri per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015** al litro + I.V.A.;

5. di confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A.;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., come previsto dal contratto di servizio, nel quale si riconosce alla società la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi per i servizi prestati, costi che non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;
7. di confermare per l'anno 2023 per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in **80** litri/componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di confermare per l'anno 2023 per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, secondo la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al precedente punto 3;
10. di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in € **5,00** + I.V.A. per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti e in € **2,50** + I.V.A. per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
11. di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa da quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di Euro **45,45** + I.V.A. all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica, fermo restando il versamento della quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, che dovrà comunque essere corrisposta;
12. di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa dalle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a due anni, nella misura di Euro **20,00** + I.V.A. all'anno per ciascun bambino, rapportata ai giorni per i quali spetta il diritto – fermo restando il versamento della quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, che dovrà comunque essere corrisposta;
13. di stabilire che le agevolazioni previste ai precedenti punti 11 e 12:
 - sono cumulabili tra loro;
 - decorrono dall'anno di presentazione della domanda di agevolazione;

14. di determinare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento succitato, in € **54,54** annui + I.V.A. per ciascun bambino la misura del contributo del Comune - erogato in termini di riduzione tariffaria - per l'acquisto di pannolini ecologici lavabili;
15. di dare atto che la spesa derivante da quanto disposto ai precedenti punti 11, 12 e 14, che sarà rendicontata da Azienda Multiservizi Ambiente S.p.a. e viene stimata in € 2.800,00, trova imputazione al capitolo 11043/90 dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025;
16. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
17. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e s.m..

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Wolf Elisabetta

L'ASSESSORE
F.to Bortolini Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Caldonazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Informatico, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Caldonazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta